

## **CONTO DI SISTEMA**

### **1. Dematerializzazione FAD SINCRONA/Teleformazione Avvisi Conto di Sistema.**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2022, in analogia a quanto statuito per il Conto Formazione, è stata consentita la possibilità, ai fini della digitalizzazione del processo formativo e della conseguente "dematerializzazione" della comprovata frequenza dei partecipanti/discenti e delle attività didattiche, di utilizzare lo svolgimento in **FAD sincrona** per le modalità formative Aula (interna/esterna), Coaching e Action Learning.

A far **data dal 2 maggio 2022** e per tutte le azioni successive a tale data e relative anche a piani presentati/finanziati antecedentemente, tale possibilità integra e sostituisce, qualora i Soggetti attuatori possano garantire i requisiti e le condizioni di seguito indicate, lo strumento **FAD SINCRONA** ed il ricorso alla **Teleformazione** ove consentiti dalle disposizioni del Fondo e degli Avvisi.

In tutti gli altri casi, è comunque possibile continuare ad utilizzare la modalità di fruizione FAD SINCRONA e Teleformazione, in continuità con le disposizioni del Fondo e degli Avvisi CS adottando pertanto le consuete procedure cartacee.

### **2. Condizioni e requisiti FAD Sincrona.**

Per **Fad Sincrona** si intende un'attività formativa svolta a distanza in un'aula virtuale con un programma di lezioni stabilito e una durata programmata. L'aula virtuale è un luogo non fisico d'incontro nel quale il docente può ricreare la struttura e le esperienze formative di un'aula tradizionale, mediante l'utilizzo di una serie di applicazioni informatiche che stimolano la partecipazione e la collaborazione dei discenti. In questa modalità formativa, i discenti ed i docenti interagiscono in modalità audio-video, in tempo reale e sincrono, tramite apposite applicazioni informatiche. Le applicazioni utilizzate possono, inoltre, permettere la possibilità di condividere materiali didattici, utilizzare chat ed altri applicativi per esercitazioni e interazioni.

Tale possibilità di erogazione è prevista esclusivamente in relazione alle modalità: Aula (interna/esterna) Coaching e Action Learning.

Per accedere a tale modalità di erogazione sono necessarie le condizioni, di seguito illustrate in dettaglio:

- a) Utilizzo di un'applicazione informatica che consenta l'interazione sincrona audio-video tra partecipanti/discenti, docenti, tutor/esperti e il tracciamento della relativa partecipazione;**
- b) Adozione di strumenti e procedure per l'associazione tra l'identità della persona riconosciuta e i dati elettronici utilizzati per l'accesso alle applicazioni informatiche utilizzate per la realizzazione delle sessioni formative;**
- c) Conservazione dei documenti digitali secondo le normative vigenti.**

Tutte le condizioni descritte ai punti a), b) e c) devono essere contemporaneamente soddisfatte ai fini della digitalizzazione del processo formativo e della conseguente "dematerializzazione" della comprovata frequenza e delle attività didattiche attraverso l'utilizzo di un tracciato elettronico di frequenza sostitutivo del registro cartaceo di aula e dei fogli individuali con o senza autocertificazioni dei discenti e dei tutor/esperti (ove previsti).

In caso di assenza dei requisiti di cui sopra si potrà utilizzare lo strumento **FAD SINCRONA** ed il ricorso alla **Teleformazione** ove consentiti dalle disposizioni del Fondo e degli Avvisi.

I requisiti dalla lettera a) e c), sulla base di quanto di seguito specificato, devono essere certificati dal rappresentante legale del Soggetto attuatore (*in caso di raggruppamento dal capofila*), attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2000, n. 445, da firmare digitalmente (**All. Richiesta FAD sincrona\_CS**); gli stessi potranno essere oggetto di verifica, da parte di Fondimpresa, nell'ambito dei controlli *in itinere* ed *ex post*.

Resta inteso che i trattamenti di dati personali dei partecipanti/discenti, docenti e tutor/esperti devono essere effettuati nel rispetto della normativa applicabile. In proposito si rimanda, in particolare, al paragrafo "Obblighi in materia di protezione dei dati personali" delle Linee Guida dell'Avviso. L'azienda informerà gli interessati ai sensi dell'art. 13.1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 che i loro dati personali potranno essere trattati da Fondimpresa in qualità di Titolare autonomo nell'effettuazione dell'attività di controllo.

**a) Utilizzo di un'applicazione informatica che consenta l'interazione sincrona audio-video tra partecipanti/discenti, docenti, tutor/esperti e il tracciamento della relativa partecipazione**

L'applicazione informatica **per l'interazione sincrona tra partecipanti/discenti, docenti, tutor/esperti**, deve garantire i seguenti requisiti:

- l'interazione sincrona audio-video tra i partecipanti alle attività formative dell'aula virtuale;
- l'identificazione e l'autenticazione elettronica dei partecipanti/discenti, docenti, tutor/esperti. Le applicazioni informatiche devono assicurare l'autenticazione mediante una delle modalità descritte nel successivo punto elenco b);
- la produzione di report automatici di Tracciamento delle presenze dei partecipanti/discenti, docenti, tutor/esperti. I report, esclusivamente esportabili dalle applicazioni informatiche, anche in linea con la circolare Anpal n.4 del 28/12/2020, dovranno contenere i seguenti dati minimi: *Codice alfanumerico della sessione formativa, Titolo azione con relativo ID, eventuale titolo singola sessione formativa, data sessione, orario sessione, nome e cognome docente, nome e cognome discenti orario di accesso e di uscita dalla connessione alla sessione formativa*. I dati contenuti nel report d'aula virtuale devono corrispondere alle informazioni inserite sulla piattaforma informatica FPF.

I report di tracciamento delle attività devono essere sottoscritti digitalmente con certificato qualificato e con data certa (ad esempio attraverso l'apposizione di marca temporale) dal Legale Rappresentante, o Suo delegato in possesso di idonei poteri, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il cd. CAD, "Codice dell'Amministrazione Digitale").

**b) Adozione di strumenti e procedure per l'associazione tra l'identità della persona riconosciuta e i dati elettronici utilizzati per l'accesso alle applicazioni informatiche utilizzate per la realizzazione delle sessioni formative.**

E' indispensabile l'adozione di strumenti e procedure in grado di garantire, in maniera tracciata e documentata, l'associazione tra l'identità della persona riconosciuta e i dati elettronici utilizzati per l'accesso alle applicazioni informatiche di cui ci si avvalga per la realizzazione delle sessioni formative.

Il requisito richiesto è diretto alla garanzia che i dati elettronici utilizzati per partecipare alle sessioni formative in modalità a distanza sincrona siano univocamente riferiti alla persona fisica riconosciuta.

Il riconoscimento e l'assegnazione dei dati elettronici di accesso devono essere garantiti per tutti i soggetti **che a qualsiasi titolo partecipano alle diverse sessioni formative (giornate formative): partecipanti/discenti, docenti, tutor/esperti.**

Con il termine "riconoscimento" si intende la certezza incontrovertibile dell'associazione a "una persona fisica" dei codici utilizzati nei processi di autenticazione elettronica (secondo il Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS). L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento dell'utente elettronico all'atto di accesso agli applicativi informatici da utilizzare.

Per garantire tale condizione, ai fini della formazione a distanza sincrona, è necessario documentare e comprovare un processo di riconoscimento e assegnazione alla persona fisica riconosciuta dei dati elettronici utili all'autenticazione elettronica, nell'ambito delle applicazioni informatiche adottate.

I dati elettronici di accesso possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Credenziali univoche di accesso (login e password ed eventuale OTP);
- Stringa di accesso alla sessione formativa inviata ad indirizzo e-mail o numero di cellulare validato durante il processo di riconoscimento e di cui il soggetto riconosciuto ha l'uso esclusivo e preferibilmente utilizzati per i soli usi aziendali.

L'applicazione informatica e le procedure dovranno garantire che le stringhe ed i codici (comprensivi di indirizzo e-mail oppure numero di cellulare univocamente associati alla persona fisica tramite il processo di riconoscimento) siano utilizzati come elemento identificativo nel report di tracciamento di cui al punto elenco a).

Di seguito le modalità con cui i processi di riconoscimento e assegnazione dei dati elettronici utilizzati per l'autenticazione dei soggetti interessati alle attività formative devono essere garantiti.

- In via prioritaria, tramite il sistema **SPID**, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – con il livello minimo di sicurezza 1 (corrispondente al LoA2 dell'ISO-IEC 29115).

In considerazione dell'approccio graduale e progressivo nell'utilizzo dello SPID e laddove l'azienda non fosse in grado di assicurarne l'implementazione nell'immediato, il processo dovrà essere comunque conforme almeno al livello LoA2 dell'ISO-IEC 29115. A tale livello è associato l'impiego di un sistema autenticazione almeno a singolo fattore (login e password) collegato in maniera documentata al riconoscimento della persona fisica.

In tale ambito, si specifica quanto segue.

- Riconoscimento dei soggetti interessati.  
Per tutti i lavoratori partecipanti/discenti e per tutto il personale interno all'azienda impegnato nell'ambito del percorso formativo, i processi di riconoscimento, se tracciati e riscontrabili, s'intendono assolti attraverso le procedure ordinarie di assunzione del personale.  
Per tutto il personale esterno all'azienda impegnato nell'ambito del percorso formativo, i processi di riconoscimento devono prevedere ed assicurare, in linea con le normative vigenti (*DPCM 24 ottobre 2014 con riferimento al D. Lgs 82/2005* 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale), le seguenti informazioni minime per l'identificazione della persona fisica quali:

- cognome e nome;
  - sesso, data e luogo di nascita;
  - codice fiscale;
  - estremi di un valido documento di identità
  - gli attributi secondari ovvero indirizzo di posta elettronica o un recapito di telefonia mobile
  - Responsabile del processo di riconoscimento
  - Data del riconoscimento
- Associazione univoca dei dati elettronici alla persona fisica riconosciuta.

I dati elettronici atti all'autenticazione dei partecipanti, a vario titolo, al fine del tracciamento della partecipazione alle sessioni formative può essere costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da login e password, eventualmente rafforzata con l'utilizzo di un OTP, e-mail per la ricezione della stringa di accesso alla sessione e accesso alla sessione formativa oppure numero di cellulare per la ricezione della stringa di accesso alla sessione e accesso alla sessione formativa.

L'associazione dei dati elettronici di autenticazione deve essere documentata attraverso la creazione e consegna formale degli stessi ai soggetti interessati e partecipanti alle sessioni formative.

Nel caso in cui il soggetto riconosciuto utilizzi email o numero di cellulare personali per l'accesso alla sessione formativa dovrà essere acquisita, nel processo di riconoscimento e associazione, una dichiarazione di possesso univoco e personale di questi dati elettronici.

Nel caso in cui le applicazioni informatiche utilizzate per le sessioni formative siano integrate nelle intranet aziendali, le credenziali possono essere quelle di primo accesso ai sistemi informatici aziendali.

E' richiesta la conservazione e la registrazione dei documenti, a cura del gestore e del responsabile del processo di riconoscimento e dell'espletamento della procedura sopra prevista, comprovanti l'avvenuto riconoscimento e la consegna delle credenziali elettroniche alla persona fisica.

### **c) Conservazione dei documenti digitali secondo le normative vigenti**

Tutta la documentazione di cui ai paragrafi a) e b) (Procedure di riconoscimento e consegna credenziali, Report di tracciamento), così come tutta la documentazione giustificativa relativa alle attività formative svolte, dovrà essere conservata dall'azienda per 10 anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento di ogni singolo piano formativo, ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione. La conservazione dovrà avvenire garantendo l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità, la reperibilità, l'immodificabilità dei documenti informatici, *ai sensi degli artt. 3 e 7 del DPCM 13 novembre 2014, Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*). La stessa documentazione dovrà essere resa disponibile nell'ambito delle verifiche da parte di Fondimpresa o di autorità competenti.

In particolare, la conservazione elettronica o sostitutiva deve avvenire in conformità con quanto disposto dall'**articolo 43 del Codice dell'Amministrazione Digitale** - CAD (D. Lgs 82/2005), così come modificato dal D.Lgs 217/2017 e integrato dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per cui "Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle **Linee guida [sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)]**".

Con Determinazione n. 455/2021 è stato adottato, dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) il Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici e relativi allegati, entrato **in vigore il 1° gennaio 2022**.

### **3. Attivazione e utilizzo FAD Sincrona negli Avvisi Conto di Sistema.**

A far **data dal 2 maggio 2022** e per tutte le azioni successive a tale data e relative anche a piani presentati/finanziati antecedentemente ed **al fine di poter utilizzare lo strumento della FAD Sincrona dematerializzata**, il Soggetto attuatore deve obbligatoriamente inserire sulla piattaforma informatica FPF nella Sezione "Rapporti Periodici" relativa al Piano, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2000, n. 445 (**All. Richiesta FAD sincrona CS**) firmato digitalmente a cura del Legale Rappresentante, ai fini dell'attestazione dei Requisiti richiesti per la "dematerializzazione" della comprovata frequenza e delle attività didattiche (*in caso di raggruppamento la presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal capofila*).

Nel caso si volesse optare per la formazione a distanza (dematerializzata o non) è previsto un apposito checkbox, sulla base delle modalità formative scelte, con riferimento alle modalità formative "Aula" (interna/esterna), "Coaching" ed "Action Learning", nel campo "Metodologia" del calendario di ciascuna azione formativa nella pagina "Giornata Formativa", **entro il giorno precedente a quello in cui questa si realizza**, di confermare e/o modificare lo svolgimento in modalità "a distanza sincrona" e/o "in presenza".

Per tali piani formativi, nella pagina "Giornata Formativa" del calendario di ciascuna azione formativa è obbligatorio, ai fini dell'ammissibilità e per essere ispezionabile da remoto, riportare le informazioni relative al "Docente"; "Dati accesso al meeting", "Contatto tecnico", tramite i nuovi campi predisposti sulla piattaforma informatica FPF, con le seguenti modalità:

- **Nel box "Docente"** occorre riportare i seguenti dati:
  - **Nome:** campo di tipo alfanumerico, accoglie il nome del docente.
  - **Cognome:** campo di tipo alfanumerico, accoglie il cognome del docente.
- **Nel box "Dati di accesso al meeting"** occorre riportare i seguenti dati:
  - **Piattaforma:** campo di tipo alfanumerico, nome della piattaforma tramite la quale verrà erogata la formazione a distanza.
  - **URL collegamento:** campo di tipo alfanumerico, URL per accedere alla formazione a distanza.
  - **Codice/ID accesso meeting:** campo di tipo alfanumerico, codice di accesso al meeting.
  - **Password di accesso al meeting:** campo di tipo alfanumerico, password per accedere al meeting.
- **Nel box "Contatto Tecnico"** riporta i seguenti dati:
  - **Nome:** campo di tipo alfanumerico, nome del referente tecnico.
  - **Cognome:** campo di tipo alfanumerico, cognome del referente tecnico.

- **Telefono:** campo di tipo numerico, numero di telefono del referente tecnico.
- **Email:** campo di tipo alfanumerico, indirizzo mail del referente tecnico.

Si ribadisce che, qualora non si fosse in possesso dei requisiti e delle condizioni descritte nel presente documento che consentono la digitalizzazione e la dematerializzazione della comprovata frequenza dei partecipanti/discenti e delle attività didattiche, è comunque possibile continuare ad utilizzare la modalità di fruizione FAD SINCRONA e Teleformazione in continuità con le disposizioni del Fondo e degli Avvisi CS adottando pertanto le consuete procedure cartacee.

#### **4. "Istruzioni Procedura straordinaria" nel caso di FAD sincrona dematerializzata.**

A far data dal 2 maggio 2022, in relazione alle richieste di inserimento "ex post" di dati relativi alla gestione di azioni formative per la parte relativa alla **FAD Sincrona dematerializzata** sul sistema informatico, e/o di una loro correzione o integrazione con la "Procedura straordinaria", il Soggetto Attuatore deve inviare nelle modalità e tempistiche previste dall'Avviso di riferimento, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 della presente nota, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 "**All. Richiesta FAD sincrona CS**", l'allegato sottoscritto digitalmente "**Procedura Straordinaria FAD sincrona dematerializzata\_CS**".

Si allegano alla presente nota:

- All.Richiesta utilizzo FAD sincrona\_CS;
- Procedura Straordinaria utilizzo FAD sincrona dematerializzata\_CS